



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRANATO, PATUANELLI, MONTEVECCHI,  
CORRADO, VANIN, ABATE, ANGRISANI, BOTTICI, CASTELLONE, DONNO,  
L’ABBATE, LANZI, LEONE, LUCIDI, PACIFICO, PIARULLI, ROMANO,  
TRENTACOSTE e VONO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018**

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende eliminare dall'ordinamento giuridico vigente l'istituto della chiamata diretta, introdotto con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola», rivelatosi - come ampiamente prevedibile - un vero disastro.

L'obiettivo proposto, dunque, è quello di reindirizzare l'ordinamento scolastico verso più congrui binari costituzionali, abrogando quelle parti della riforma del 2015 che hanno permesso un accentramento di potere eccessivo in favore dei dirigenti scolastici. Tale intervento è, per tali ragioni, assolutamente necessario, al fine di superare le aberrazioni prodotte a danno dei docenti e del sistema scolastico in generale.

Il presente di legge stabilisce interventi immediati e condivisi prevedendo altresì, in stretta ed inscindibile connessione con l'abolizione della chiamata diretta, la revisione normativa degli ambiti territoriali, anch'essi introdotti dalla «Buona scuola» e già definiti «albi» nella originaria versione del disegno di legge presentato dal Governo.

L'introduzione della titolarità su ambito, difatti, ha consentito la costituzione di posti «ulteriori» in scuole situate in comuni spesso molto distanti le une dalle altre, costringendo molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale.

L'introduzione di tali novità nella legislazione di settore ha prodotto un forte svilimento della professione docente, costringendo gli interessati da una parte a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall'esercizio dell'arbitrio di quest'ultimo, e, dall'altra, qualora assunti su ambito territoriale, a spostarsi di continuo da un istituto a un altro.

L'evidenza del fallimento delle riforme richiamate si è palesata, da ultimo, nell'accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i sindacati di categoria, con cui è stata abolita - dal contratto collettivo nazionale integrativo - la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici per i docenti titolari di ambito.

È tuttavia indispensabile procedere con la cancellazione dei richiamati istituti - chiamata diretta e ambiti territoriali - dalla normativa di rango primario. Per le ragioni richiamate si stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, che la ripartizione dell'organico dell'autonomia avvenga non già «su ambiti territoriali» ma sulle singole istituzioni scolastiche, con la possibilità dell'assegnazione ad una o più scuole, entro il limite di due comuni confinanti.

Il personale docente acquisisce, di norma, la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni medesime. Restano invece in vigore le norme con cui si dispone che il dirigente scolastico assicuri il buon andamento dell'istituzione scolastica e svolga compiti di gestione, valorizzando le risorse umane e il merito dei docenti. Tali competenze, difatti, erano già presenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, in particolare dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La novità proposta, dunque, è relativa all'abrogazione di quelle parti della «Buona

scuola» che hanno introdotto nel sistema d'istruzione statale, in pura logica aziendalistica, l'attribuzione diretta degli incarichi ai docenti da parte del dirigente scolastico, con l'obiettivo di tornare nuovamente all'assegnazione meritocratica dei posti secondo i criteri di cui all'articolo 400, comma 02, terzo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base ai quali sono gli stessi «vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione».

Difatti, constatato il fallimento delle scelte politiche compiute dai governi precedenti, fondate su una logica di depotenziamento del sistema dell'istruzione, è indispensabile intervenire per ribaltare la concezione di un sistema scolastico succube della gestione

economica e fondato sul contenimento dei costi e sul taglio delle risorse.

Le politiche scolastiche devono tornare al centro dell'agenda politica nazionale ed è necessario che siano supportate da un'interlocuzione continua con docenti, studenti e famiglie, per evitare che vengano perpetrate ulteriori ingiustizie a danno di una Scuola che è già stata oltremodo bistrattata ed impoverita nell'offerta culturale.

L'abolizione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali, come fortemente richiesto dalla stragrande maggioranza dei docenti nei giorni in cui il Governo imponeva la riforma della «Buona scuola», si inserisce all'interno di tale solco, frutto della condivisione, del confronto e del dialogo con chi vive quotidianamente il mondo della scuola.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 18, 71, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati;

*b)* il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.»;

*c)* al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell'assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse»;

*d)* il comma 70 è sostituito dal seguente:

«70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di

iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.»;

e) dopo il comma 73, sono inseriti i seguenti:

«73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall'anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.

73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.»;

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

«74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

g) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, con le modalità di cui al comma 68, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno

della regione per cui hanno concorso, venendo assegnati ad una o più classi, acquistando la piena titolarità nell'istituto con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse».



€ 1,00